

1186-774-1954-2010-2221-A-ter

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 28 febbraio 2002

(Relatore: **TITTI DE SIMONE**, *di minoranza*)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1186, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIGNAFFINI, GAMBALE, BELLILLO, CARLI,
CHIAROMONTE, GIULIETTI, MELANDRI ***

Disposizioni in materia di organi collegiali
della scuola dell'autonomia

Presentata il 4 luglio 2001

* I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 774, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme concernenti gli organismi di partecipazione e di responsabilità e le strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 12 giugno 2001

n. 1954, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBALE, VOLPINI, BIMBI, CARRA, COLASIO, RUSCONI

Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia

Presentata il 14 novembre 2001

2010, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ADORNATO, BIANCHI CLERICI, BUTTI, GARAGNANI, RANIELI

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 21 novembre 2001

n. 2221, d’iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Norme in materia di organi collegiali della scuola

Presentata il 24 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo approvato dalla Commissione cultura in materia di organi collegiali peggiora profondamente la normativa vigente. Già la scelta di modificare il titolo del testo base in discussione in Commissione evidenzia come, di fatto, si stia tentando di depotenziare il senso e il ruolo che gli organi collegiali hanno avuto in questi anni.

Istituiti nel 1974, gli organi collegiali rappresentavano un obiettivo di un movimento che aveva contribuito alla democratizzazione della scuola. Certamente non saranno stati perfetti e il loro funzionamento nella pratica avrebbe potuto essere migliorato. Ma non certo nel senso indicato oggi dalla maggioranza con il testo che si decide di sottoporre all'Assemblea. Nell'istituzione degli organi collegiali si era visto un passo importante per la democratizzazione della società e della scuola italiana. I principi di partecipazione e responsabilità, l'uno contraltare dell'altro, rappresentavano una nuova stagione in cui il confronto e la dialettica avrebbero portato le varie componenti della scuola ad agire il diritto-dovere democratico di partecipare al governo della cosa pubblica.

Il testo che si vuole approvare propone una gestione burocratica, centralista e verticista della scuola pubblica, dove vengono riposti ampi poteri nelle mani dei dirigenti scolastici i quali, a loro volta, risultano facilmente ricattabili dal governo centrale dal punto di vista del posto di lavoro. Del resto non ci sembra davvero un passo avanti l'aver lasciato al consiglio di scuola, su proposta del dirigente scolastico, il compito di decidere i criteri per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola; non tutte le componenti sono rappresentate nel consiglio di scuola, mancando il personale ATA. Nonostante il consistente movimento che

si sta muovendo contro una interpretazione della scuola dell'infanzia come istituzione assistenzialistica e priva di funzioni educative, nel testo del relatore si propone nuovamente la dizione di scuola materna. Un dirigente scolastico che presiede tutto ciò che c'è da presiedere nella scuola. Una sola apparente maggiore valutazione di alcune componenti, cosa sulla quale peraltro non siamo d'accordo, e una iper rappresentanza dei genitori, maggioritaria rispetto agli studenti, nella scuola superiore.

Il testo che intendiamo presentare in alternativa a quello del relatore, che altro non è che la nostra proposta di legge, si pone l'obiettivo di disciplinare le modalità e l'organizzazione del governo delle istituzioni scolastiche al fine di garantire la gestione democratica e collegiale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, ispirandosi ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza e valorizzando la partecipazione di tutte le realtà che contribuiscono a formare l'articolato mondo della scuola.

In un momento in cui la scuola è sottoposta a continui e ripetuti interventi di controriforma che, oltre a generare confusione e incertezze, la spingono verso un aziendalismo che non condividiamo, noi intendiamo rilanciare una scuola finalizzata allo sviluppo della persona.

È necessario rilanciare l'unitarietà del sistema scolastico nazionale e la salvaguardia di tutte le scuole, in ogni luogo e di ogni ordine, e ricondurre l'autonomia all'autogoverno che presuppone, fermo restando il carattere nazionale del sistema, una gestione partecipata e democratica dell'istituzione scolastica, intesa come una funzione fondamentale dello Stato laico e pluralista. Gli organi collegiali rappresentano organismi preziosi ma negli anni

svuotati di funzioni reali e indeboliti. Creddiamo sia importante rilanciare invece la partecipazione e la facoltà decisionale dei soggetti che nella scuola vivono e operano, prevedendo forme di gestione non gerarchica e burocratica, anche degli aspetti amministrativi delle scuole.

A nostro avviso la scuola non può essere equiparata, nel suo funzionamento, ad una qualsiasi azienda o fabbrica. La scuola, in tutti i suoi livelli e gradi, non è il luogo di assemblaggio o costruzione di materiali inermi che, lavorati secondo determinate procedure, danno un determinato e predefinito prodotto. Il prodotto è ciò che il singolo studente rielabora e acquisisce. Il prodotto non è predefinibile, perché l'ambito di azione della scuola è — ancora — la persona e la sua autonomia di pensiero, di crescita culturale e di elaborazione della realtà.

La scuola è il luogo della conoscenza e della relazione. Gli alunni, sin dalla scuola dell'infanzia, devono imparare a incontrare gli altri e le altre, a decodificarne le modalità comunicative, a confrontarsi con le diversità e le uguaglianze, con i diversi punti di vista e le diverse esigenze dei singoli.

Gli organi collegiali sono, a nostro parere, il luogo dove le componenti delle diverse realtà scolastiche si incontrano, si ascoltano e insieme costruiscono, nella concretezza di ogni singola e specifica situazione, l'istituzione scuola.

Il testo alternativo che proponiamo si compone di 9 articoli e tende, tra l'altro, ad innovare e valorizzare il ruolo di alcuni istituti degli organi collegiali: prime tra

tutti, per le scuole superiori, sono l'assemblea degli studenti e l'assemblea dei genitori, che diventano a tutti gli effetti organi delle istituzioni scolastiche.

All'articolo 1 si definiscono oggetto e finalità della proposta di legge che si ispira ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza per la definizione dei meccanismi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.

Con l'articolo 2 si individuano gli organi di autogoverno e le funzioni del dirigente scolastico che deve comunque agire nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 3 detta norme in materia di composizione del consiglio dell'istituzione scolastica, nel quale viene prevista la rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, mentre il successivo articolo 4 ne norma le competenze.

Gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di composizione, articolazione e competenze del collegio dei docenti.

Con l'articolo 7 si introducono i consigli di classe e di interclasse quali organi di programmazione didattico-formativa e di valutazione.

Gli articoli 8 e 9 rappresentano il momento di innovazione reale della proposta e introducono, rispettivamente, le assemblee degli studenti e dei genitori quali parte rilevante della vita e della gestione democratica e collegiale della scuola.

Titti DE SIMONE,
Relatore di minoranza.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

ARTICOLO 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge disciplina le modalità e l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni scolastiche al fine di garantire la gestione democratica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ispirandosi ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

ARTICOLO 2.

(Organi di autogoverno).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

- a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la giunta del consiglio;
- b) il collegio dei docenti;
- c) i consigli di classe;
- d) l'assemblea degli studenti e sue articolazioni;
- e) l'assemblea dei genitori e sue articolazioni;
- f) il dirigente scolastico.

2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59. La composizione, i compiti e l'organizzazione degli organi collegiali sono disciplinati negli articoli successivi.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione).

(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3, 7, 9, 10 e 11 del testo della Commissione.

ARTICOLO 3.

(Composizione del consiglio dell'istituzione scolastica).

1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.

2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione scolastica è pari a undici per la scuola di base e quindici per la scuola secondaria superiore.

3. Nella scuola di base il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quattro docenti, quattro genitori, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il dirigente amministrativo.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quindici membri così ripartiti: tre rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti degli insegnanti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e ausiliario (ATA), il dirigente scolastico e il dirigente amministrativo.

5. Il consiglio dell'istituzione, nella prima seduta, elegge il proprio presidente all'interno della componente dei genitori. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.

6. Il consiglio dell'istituzione è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità previste dal regolamento. Al presidente spetta il compito di stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).

ARTICOLO 4.

(Competenze del consiglio dell'istituzione scolastica).

1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le competenze generali in materia di politiche scolastiche e di programmazione economica finanziaria. In particolare al consiglio dell'istituzione spetta:

a) definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei criteri per la formazione dell'orario scolastico, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione della classi;

b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

d) approvare i documenti contabili fondamentali.

2. Il consiglio dell'istituzione nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna componente; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il direttore ai servizi di segreteria. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute del consiglio, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando l'autonoma iniziativa del consiglio stesso; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione).

ARTICOLO 5.

(Composizione, articolazione e competenze del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. Il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni eleggono un coordinatore.

3. Il collegio dei docenti definisce ed approva il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e ne cura la verifica. Definisce inoltre:

a) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione scolastica intende aderire o che intenda promuovere;

b) la proposta di regolamento dell'istituzione scolastica per le parti relative ai profili didattici, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattica;

c) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione).

ARTICOLO 7.

(I consigli di classe e di interclasse).

1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi di programmazione didattico-formativa e di valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti della classe e, fatta eccezione per le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori, alle elementari, e dei genitori e degli studenti, alle scuole superiori, secondo la composizione ed i compiti previsti dagli articoli 5 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. I consigli di classe sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.

ARTICOLO 8.

(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).

1. Nelle scuole superiori tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività degli studenti, compresa gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.

2. Il diritto di convocazione dell'assemblea è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base del dieci per cento di richieste sottoscritte.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).

ARTICOLO 9.

(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).

1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la partecipazione dei genitori. I rappresentanti di classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i genitori della scuola.

€ 0,26



14PDL0022870